



# CITTÀ DI BIELLA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 25 DEL 31/05/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE A FRONTE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2022 - VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE COSRAB</b>
-----------------	--

L'anno 2022, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 15:08 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Dott. Amedeo Paraggio nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 26 consiglieri e assenti n. 6.

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>		<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	BARRASSO PIETRO	X		17	MAIOLATESI EDOARDO	X	
2	BIASSOLI MATTEO	X		18	MAZZA MANUELA	X	
3	BOTTA ROCCO	X		19	MILAN CLAUDIO	X	
4	BRUSCHI MARTA	X		20	MONGILARDI FRANCA	X	
5	CALDESI LIVIA	X		21	NEGGIA CORRADO	X	
6	COLLETTA VITO	X		22	NERVOSA ROBERTO	X	
7	DANTONIA GIOVANNI	X		23	PARAGGIO AMEDEO	X	
8	ERCOLI ALESSIO	X		24	PASQUALINI ALESSIO		X
9	ES SAKET MOHAMED		X	25	PERINI ALBERTO	X	
10	FERRARI GIANNI	X		26	RIZZO PAOLO	X	
11	FERRERO ANDREA	X		27	ROBAZZA PAOLO	X	
12	FOGLIO BONDA ANDREA	X		28	SPEZIGA ARTURO		X
13	GALLELLO DOMENICO	X		29	VARNERO VALERIA	X	
14	GENTILE DONATO		X	30	VIGNOLA ALESSANDRO	X	
15	GENTILE SARA		X	31	ZANI LUCA	X	
16	MAIO FEDERICO		X	32	ZEN CRISTINA	X	

E' presente il Sindaco Claudio Corradino.

Partecipa Segretario Generale, Dott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Clemente Comola.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono il sig. Sindaco, l'Assessore sig. Tosi e i Consiglieri Comunali sigg. Foglio Bonda, Bruschi, Robazza, Zani, Ercoli, Caldesi, Perini.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, ha fissato il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data prevista dal Legislatore per la deliberazione del bilancio di previsione; il rispetto di tale termine assicura l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, che conferma la regola generale vista in precedenza, prevede inoltre la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine;
- ai sensi del comma 1, art. 151, D.lgs. n. 267/2000, il termine del 31 dicembre di ciascun anno, entro il quale l'Ente deve approvare il bilancio di previsione per il triennio successivo, può essere differito (prassi più che consolidata negli ultimi anni) con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- le modifiche alle aliquote e alle tariffe dei tributi locali devono essere ordinariamente deliberate dall'Ente entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione. In difetto, trova applicazione la clausola normativa che sancisce la proroga automatica delle aliquote in vigore nell'esercizio precedente contenuta nell'ultimo periodo del comma 169 della L. n. 296/2006 (Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 9.6.2017 n. 110/2017/SRCPIE/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, del. 13.11.2015 n. n. 175/2015/PAR);
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L.27/01/2022, n. 4, convertito dalla Legge 25 del 28/03/2022, sancisce che è possibile approvare le delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali o eventualmente modificarle, visto l'espresso richiamo alla casistica del bilancio "eventualmente già approvato", purché entro il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione ovvero quello eventualmente posticipato per effetto di successive proroghe;
- è ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per la delibera, da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione 2022-2024 ex. art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (dopo che il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 aveva già disposto il differimento dell'adempimento al 31 marzo 2022).

Atteso che con riferimento alla TARI:

- l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, fissa il termine di approvazione delle tariffe della TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- in chiave di lettura sistematica del predetto disposto normativo con il summenzionato art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, si ritiene che occorra approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e, per l'effetto, entro il 31 maggio 2022;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021.

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*".

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) – *c.d. primo periodo regolatorio* -, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

Dato Atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 – *c.d. secondo periodo regolatorio* -, dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori.

Atteso che, nelle more di quanto sopra, con la delibera 15/2022 ARERA ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) fissando nuovi standard di qualità per la Tari 2022 e, per l'effetto, prevedendo un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti.

Rilevato che gli schemi regolatori prevedono nuovi obblighi che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ragioni per cui la scelta dello schema regolatorio entro cui posizionarsi può avere anche effetti sul PEF nel caso vi siano investimenti da effettuare.

Constatato che, come prescritto dalla delibera 15/2022 ARERA, l'Ente territorialmente competente ha individuato il posizionamento della gestione del servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nello schema regolatorio I (cfr. Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 03 del 30.03.2022).

Atteso che con Deliberazione Consiliare di cui alla proposta 42 del 2022 si è preso atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2022, determinato ai sensi della citata Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nel rispetto della determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 trasmesso dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB, in qualità di Ente Territoriale Competente, che lo ha a sua volta validato con Deliberazione dell'Assemblea consorziale del 27-04-2022.

Rilevato che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013.

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*.

Considerato che il Comune di Biella applica il principio comunitario “chi inquina paga” commisurando la parte variabile della tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico valutata mediante misurazione puntuale ponderale o volumetrica.

Atteso che la parte fissa della tariffa rifiuti è commisurata al numero di occupanti dei locali soggetti a TARI ed al coefficiente Ka di cui al D.P.R. 158/1999 per quanto concerne le utenze domestiche ed ai coefficienti Kc di cui al D.P.R. 158/1999 per quanto concerne le utenze non domestiche.

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (c.d P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF.

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune.

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999 laddove, ovviamente, tali parametri non siano superati dall'applicazione di un metodo di valutazione puntuale della produzione del rifiuto.

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono, per il Comune di Biella, il numero degli occupanti dei locali per quanto riguarda le utenze domestiche, la superficie di riferimento per le utenze non domestiche, e per ogni utenza la correlata produzione di rifiuti indifferenziati.

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF.

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%.

Preso atto che per la compilazione del P.E.F. del Comune di Biella sono stati assunti/e:

- le stime di costo e/o servizi analoghi in ossequio al punto 1.5 della determina di ARERA del 04/11/2021 n.2/DRIF/2021, in quanto sino al 31/12/2021 il servizio di che trattasi era esplicito in regime TARIP ed in via esclusiva da parte della S.E.A.B. S.p.A ;
- i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2) di cui alle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, circa le gestioni effettivamente servite al 31.12.2020 da parte della S.E.A.B. S.p.A;
- i costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, e i costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti.

Atteso che l'elaborazione del P.E.F. deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo P.E.F.

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del P.E.F., dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (c.d. ETC) sulla base della documentazione trasmessa.

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale.

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente.

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto P.E.F., con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19.

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Visto il P.E.F. pluriennale 2022/2025 validato dell'Ente Territorialmente Competente COSARAB e approvato con Deliberazione consorziale del 27 aprile 2022 che si richiama integralmente.

Preso atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario COSRAB – ARERA per l'anno 2022, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti secondo periodo regolatorio 2022-2025, è stato determinato in €. **11.193.460,00** (arrotondato) suddiviso in €. **4.510.080,00** (arrotondato) di componenti di costo variabile ed € **6.683.380,00** (arrotondato) di componenti di costo fisso.

Atteso che il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A) della Deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato determinato come segue:

- programmata: 1,7%
- coefficiente di recupero della produttività: 0,11%
- coefficiente QL: 4%
- coefficiente PG: 3%
- Limite massimo di variazione annuale: 8,59%

e, quindi, in complessivi €. 10.920.805,00 (arrotondato) suddiviso in €. 4.510.080,00 (arrotondato) di componenti di costo variabile ed € 6.410.725,00 (arrotondato) di componenti di costo fisso.

Rilevato che:

- COSRAB, in qualità di Ente Territoriale Competente, pur in presenza di un PEF per il Comune di Biella di valore complessivo al di sopra del limite di crescita predetto, non ha promosso ai sensi della DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 ARERA 363/2021/R/RIF istanza di superamento del limite di cui all'articolo 4 comma 4.6 del MTR-2, né il recupero nelle annualità successive del delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) non riconosciuto nel 2022
- è possibile ritenere che il predetto delta, stante il passaggio nell'anno corrente da TARIP a TARI, sia generato dalla componente di costo RCTOT,TF,a e a valere sul Bilancio del Gestore SEAB, e che la stessa possa anche non verificarsi per l'intero in ordine alla "*Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità*", ragioni tutte per cui la voce di costo summenzionata - pro quota e per l'importo di Eu 272.655,00 - non viene coperta integralmente con l'entrata tariffaria.



- nell'eventualità di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il Comune si riserva di segnalare all'Ente Territoriale Competente la necessità di richiedere un aggiornamento del PEF e/o di promuovere idonea istanza di deroga al limite di crescita per le annualità a venire, anche per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Atteso che, in forza di quanto summenzionato, per la determinazione delle entrate tariffarie verrà applicato il predetto Piano Economico finanziario COSRAB- ARERA per l'anno 2022, nel rispetto del limite di crescita e al netto delle detrazioni di cui alla determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 (pari ad Eu 50726,00), e quindi per complessivi €. 10.870.079,00 (arrotondato) suddiviso in €. 4.459.354,00 (arrotondato) di componenti di costo variabile ed € 6.410.725,00 (arrotondato) di componenti di costo fisso, come da allegato sub A) che si unisce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, anche ai fini dell'approvazione;

Richiamata integralmente la pregressa Deliberazione Consiliare n. 87 del 21 dicembre 2021 con cui si è definita:

- la ripartizione, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, dei costi fissi e dei costi variabili del piano economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2022.
- i valori dei coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nell'ambito dei valori definiti dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti con commisurazione puntuale.
- le scadenze per il versamento come segue:
  - 1° acconto: 16/05/2022, 16/06/2022, 16/07/2022,
  - 2° acconto (solo per utenze non domestiche): 16/10/2022;
  - saldo: entro il mese di Aprile 2023.

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013.

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA.

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre.

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Vista:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2022 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2022-2024: nota aggiornamento del documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2022/2024 – approvazione”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2022 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione per l'anno 2022/2024”.

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente.

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto comunale.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto, espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall'aula i Consiglieri sigg. Botta e Bruschi e pertanto i presenti risultano venticinque.

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Maiolatesi, Rizzo, Vignola

## **DELIBERA**

1. Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di determinare le entrate tariffarie TARI, nel rispetto del limite di crescita e al netto delle detrazioni di cui alla determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 (pari ad Eu 50726,00), e in complessivi €. 10.870.079,00 (arrotondato) suddivisi in €. 4.459.354,00

(arrotondato) di componenti di costo variabile ed € 6.410.725,00 (arrotondato) di componenti di costo fisso, come da TARIFFE di cui all'allegato sub A) che si unisce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che qui si approvano.

3. Di confermare la pregressa Deliberazione Consiliare n. 87 del 21 dicembre 2021 con cui si è definita:
  - la ripartizione, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, dei costi fissi e dei costi variabili del piano economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2022.
  - i valori dei coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nell'ambito dei valori definiti dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti con commisurazione puntuale.
  - le scadenze per il versamento come segue:
    - 1° acconto: 16/05/2022, 16/06/2022, 16/07/2022;
    - 2° acconto (solo per utenze non domestiche): 16/10/2022;
    - saldo: entro il mese di Aprile 2023.
4. Di trasmettere il presente atto al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB, ed alla Società di gestione del servizio di raccolta rifiuti, SEAB.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
6. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Dott. Amedeo Paraggio

**SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Serena Bolici

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**